

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 17.03.2010

Entrato in vigore il 03.04.2010

Indice

Capo I - Principi generali

Art 1 Premessa

Art 2 Ambito di applicazione

Art 3 Definizioni

Art 4 Principi generali

Art 5 Informativa

Capo II – Notificazione, trattamento, raccolta e conservazione dei dati

Art 6 Notificazione e verifica preliminare

Art 7 Responsabile ed incaricati del trattamento

Art 8 Trattamento e conservazione dei dati

Art 9 Modalità di raccolta dei dati

Art 10 Obblighi degli operatori

Capo III – Accesso e comunicazione dei dati

Art 11 Diritti dell'interessato

Art 12 Comunicazione

Capo IV – Adesione ad iniziative di videosorveglianza sovracomunali

Art 13 Controllo integrato del territorio

Capo V – Norme finali

Art 14 Provvedimenti attuativi

Art 15 Norme di rinvio

Art 16 Modifiche regolamentari

Art 17 Pubblicità del Regolamento

Art 18 Entrata in vigore

Allegato (Informativa)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza autonomamente gestiti ed impiegati dal Comune di Villar Pellice nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio comunale e collegati al locale di controllo.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso il locale di registrazione, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione; l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare”, l'Ente Comune di Villar Pellice, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

k) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.

Art. 4 - Principi generali

1. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza deve essere fondato sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

2. Principio di liceità: Il trattamento di dati personali è effettuato esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionalmente assegnate al Comune, nel rispetto degli artt. 18-22 del Codice e delle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenza illecita nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e del domicilio, nonché delle norme riguardanti la tutela dei lavoratori.

3. Principio di necessità: Il sistema di videosorveglianza adottato per ogni specifico obiettivo da vigilare deve essere configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Principio di proporzionalità: Nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili o siano risultati inefficaci altri idonei accorgimenti di controllo. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: Fatto salvo quanto specificato al Capo IV del presente regolamento, le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, devono essere conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Villar Pellice dalle leggi (in particolare: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; D.P.R. 24/07/1977 n. 616; L. 07/03/1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale; L.R. 09.08.1988, n. 40), L. 29/05/1970 n. 300; dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti, e devono essere precisamente individuate e comprese tra quelle di seguito elencate:

tutela del patrimonio comunale e prevenzione di atti di vandalismo e danneggiamento;

identificazione, in tempo reale, di luoghi e punti di congestione del traffico per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;

controllo di accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale,

subordinatamente al rispetto del D.P.R. 22.06.1999, n. 250;

controllo di aree pubbliche abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;

controllo di aree pubbliche a rischio a fini di protezione civile, previa individuazione nel relativo Piano, e ai fini di tutela delle persone.

controllo di aree e locali pubblici a rischio a fini della pubblica sicurezza e a tutela del patrimonio mobiliare.

6. La videosorveglianza, oltre che come misura complementare volta a migliorare la sicurezza, è consentita anche allo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del Comune o di terzi, sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

7. L'individuazione delle aree interessate dalla video sorveglianza e le modalità di effettuazione saranno indicate dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 5.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona esterna videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento e che deve essere adattato a seconda delle circostanze.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

3. In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione della registrazione.

4. Il Responsabile del trattamento rende noti inoltre alla comunità cittadina, con almeno dieci giorni di preavviso, l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con appositi avvisi informativi da pubblicare nel sito internet del Comune e all'Albo Pretorio Comunale.

CAPO II

NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO, RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI

Art. 6 – Notificazione e verifica preliminare

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 e seguenti del Codice, e alla luce delle indicazioni fornite dal Garante con provvedimento in data 29.04.2004, l'attività di videosorveglianza effettuata con le modalità disciplinate dal presente regolamento non impone al Sindaco del Comune di Villar Pellice, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune e Titolare del trattamento dei dati personali, adempimenti inerenti la verifica preliminare o la notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 7 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Il Sindaco, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, provvede alla nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali relativamente all'attività di video sorveglianza, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile del trattamento, designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di video sorveglianza dovrà essere opportunamente formato sui propri doveri e le proprie responsabilità mediante corsi specifici di formazione e aggiornamento professionale.
4. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
5. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
6. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, per il quale non necessita il consenso dell'interessato essendo attività riconducibile alle funzioni istituzionali del Comune, sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 – commi 5 e 6 - e successivo art. 13 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
 - e) conservati per un periodo non superiore alle settantadue (72) ore successive alla rilevazione, tenuto conto della necessità di garantire idonei tempi di conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvederà in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
2. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. Le immagini riversate su supporto ottico per la consegna alle forze di polizia o a coloro che siano stati autorizzati all'accesso, dovranno essere conservate presso la cassaforte degli uffici comunali in spazio esclusivamente accessibile dai soggetti autorizzati al trattamento. In caso di inutilizzo, i supporti dovranno essere materialmente distrutti.
4. Nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.
5. Oltre al responsabile e agli incaricati del trattamento e alle autorità giudiziarie e di polizia, l'accesso ai dati è consentito alla ditta installatrice ed a quella incaricata della manutenzione del sistema di videosorveglianza, nei limiti strettamente necessari al compimento delle specifiche funzioni assegnate.
6. Nel caso in cui si verificano furti, atti di vandalismo, eventi dannosi o comunque lesivi del patrimonio dell'Ente, è consentita, d'iniziativa del Responsabile del trattamento dei dati per l'attività di video sorveglianza e limitatamente alle riprese di specifico interesse ed attinenza con i fatti, la riproduzione e conservazione delle immagini su supporto magnetico e l'utilizzo delle medesime nel procedimento di accertamento e contestazione dell'illecito.
7. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'art. 34 del Codice e nei modi previsti dal disciplinare tecnico allegato B) al Codice stesso. A garanzia di quanto sopra, dovrà essere acquisita dall'installatore dei sistemi di videosorveglianza una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.

Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso che potranno essere installate in prossimità degli immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio, in corrispondenza delle principali vie di comunicazione e relativi incroci, di parchi, di luoghi pubblici, di aree pubbliche a rischio a fini di protezione civile o quali discariche abusive.
2. Il sistema di videosorveglianza dovrà poter garantire l'oscuramento di zone relative ad aree private.
3. Le telecamere di cui al precedente comma potranno consentire riprese video a colori o in bianco/nero, potranno essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
4. I sistemi di telecamere installate non dovranno consentire la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, potranno cioè riprendere staticamente un luogo, ma non essere abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche.
5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso un locale della Sede Municipale o altra sede idonea. I monitor di controllo devono in ogni caso essere collocati in luogo con visuale non accessibile al pubblico. Il sistema di registrazione dovrà essere collocato in locale ove possa accedere solo il personale autorizzato. In tale sede le immagini dovranno essere registrate in digitale su hard disk, del quale non sia possibile la rimozione. Non deve essere previsto il backup dei dati.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo 8, solo dai soggetti allo scopo autorizzati, in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui agli artt. 4 – commi 5 e 6 - e 13.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III

DIRITTI DELL'INTERESSATO E COMUNICAZIONE DEI DATI

Art. 11 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e dello loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Per gli interessati identificabili, la richiesta di accesso ai dati che li riguardano che siano ancora disponibili, deve indicare l'impianto di sorveglianza cui si fa riferimento, il giorno e l'ora della ripresa, ogni elemento ulteriormente utile per l'individuazione del soggetto. Alla richiesta dovranno essere allegati una fotografia e la copia di un documento di identità.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante: lettera raccomandata, lettera consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune; telefax o posta elettronica quando ciò sia possibile con riferimento agli allegati necessari. Le istanze vanno rivolte al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo dell'istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici, se prevista da norme di legge o da regolamenti, è ammessa e non è oggetto di comunicazione preventiva al Garante.

2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici non prevista da norme di legge o da regolamenti è ammessa, quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, previa comunicazione preventiva al Garante da parte del Titolare del trattamento e può essere iniziata decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

CAPO IV

ADESIONE AD INIZIATIVE DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALI

Art. 13 – Controllo integrato del territorio

1. Al fine di rilevare in tempo reale situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica o, comunque, il verificarsi di condizioni di emergenza che legittimino l'intervento delle Forze di Polizia statali, il Comune di Villar Pellice attua politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica

2. I dati raccolti potranno essere utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi istituzionalmente preposti alla prevenzione e repressione di atti delittuosi.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 14 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e delle modalità prescritte dal presente regolamento, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa sia permanenti che temporanei, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile.

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello in data 29.04.2004.

Art. 16 - Modifiche regolamentari

1. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza, emanate dall'autorità Garante, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

Art. 17 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al Responsabile della Sicurezza, anche ai fini dell'adeguamento del documento programmatico sulla sicurezza, e ai Responsabili degli Uffici Comunali.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore l'ultimo giorno di pubblicazione.

Allegato:

Cartello informativo previsto dall'art 5 del Regolamento